

ORDINANZA SINDACALE

n. 1 del 14 agosto 2019

OGGETTO: Divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui vegetali o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che

- ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi tra le attività di Protezione Civile;

Considerato che

- le condizioni climatiche di questa stagione estiva, rendono fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono innescare principi di incendio;

- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, accumuli di residui vegetali, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

- che per quanto attiene i terreni incolti di proprietà privata, privi di qualsiasi intervento di manutenzione e quindi veicolo di inconvenienti igienico sanitari e rischio potenziale per la salute pubblica, vige l'Ordinanza Sindacale n.521 del 13.05.2009 che obbliga proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio comunale a tenere detti terreni sgomberi da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe e ad effettuare idonei interventi di pulizia degli stessi;

Considerato altresì che

Il Dipartimento Ambiente – Servizio Tutela della Salute ed il Dipartimento Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare hanno negli anni passati, per quanto di loro competenza, a fronte delle medesime contingenze emesso ordinanze (n. 521 del 13 maggio 2009 e successivamente n. 22 del 9 agosto 2017) finalizzate a stabilire misure di prevenzione degli incendi in ambito urbano in relazione alla particolare contingenza climatica;

Valutate

le note del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania - Gruppo Napoli, prot. n. 3661 del 12 agosto 2019, nonché la nota a firma congiunta degli Assessori ai Giovani e al Patrimonio e dell'Assessore all'Ambiente, prot. PG/2019/687010 del 12/08/2019;

Ritenuto

che per l'urgenza e l'emergenza evidenziata è necessario dover applicare il principio di massima precauzione, a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica, ordinando ulteriori misure volte a superare situazioni di incuria del territorio e dell'ambiente, oltre quelle già previste e poste in essere in forza dell'Ordinanza 521 del 13 maggio 2009;

Visti

- la Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l'allegato C, concernente le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e ss. mm. ed ii.;
- il D.L. n. 36/2013 convertito con modifiche in L. n. 6/2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- la sentenza n. 16474/2013 della III Sezione della Corte di Cassazione Penale;
- l'art. 15 lett. i) e l'art. 29 comma 1/3 del nuovo Codice della strada;
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/06/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC, con il quale SI RENDE NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019;
- la nota prot. n.17624 del 01/04/2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fornito raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;
- la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica al sistema penale";
- gli artt. 17 e 59 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del c.p.;

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Tenuto conto che

- con il citato Decreto Dirigenziale n. 51/2019, i Comuni sono stati invitati ad adottare **specifiche ordinanze**, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, disponendo il **divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2019**, per la cui violazione previste dall'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 saranno sanzionate in base all'art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000;
- con nota prot. n. 17624 del 01/04/2019, concernente: “Attività antincendio boschivo 2019”, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fornito raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;

Ritenuto

necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata

l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che

l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Accertata

la necessità di dotare l'Ente di uno strumento adeguato per la prevenzione del fenomeno in premessa vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

DISPONE

che è dichiarato **lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale fino al 30 Settembre 2019.**

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale nr. 51 del 13/06/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC, con il quale si rende noto lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019, e i Comuni sono stati invitati ad adottare specifiche ordinanze, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, disponendo: “

il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2019 “; la cui violazione prevista dall'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 sarà sanzionata in base all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche, etc.) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

RAMMENTA

che durante il periodo di massima pericolosità, vige:

- a) il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- b) la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di 10 metri su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- c) la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, libere da vegetazione, per una larghezza di 10 metri su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- d) la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- e) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- f) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- g) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- h) la necessità che i competenti Servizi tecnici, le Società Partecipate, le Municipalità del Comune e di tutti gli altri Enti a vario titolo interessati, attivino tutte le procedure e le adeguate cautele finalizzate al rispetto del presente provvedimento;

i) la necessità che i gestori di cabine elettriche provvedano alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive per un raggio non inferiore a 10 metri.

VIETA

- di accendere fuochi di ogni genere;
- di far brillare mine o usare esplosivi;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

VIETA inoltre

1) in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate e in presenza di materiale facilmente infiammabile, nonché lungo le strade:

- a) accendere fuochi;
- b) usare fuochi d'artificio, lanterne cinesi e mongolfiere;
- c) far brillare mine;
- d) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- e) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- f) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio.

In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto 1), è consentito: l'utilizzo di fuochi d'artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, che si deve realizzare a distanza non inferiore a 1km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione alla Stazione Carabinieri Forestale competente per il territorio, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.

2) Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi.

3) Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese.

OBBLIGA a chiunque

- di attenersi alle prescrizioni su esposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento, dando notizia di un incendio nei terreni e nelle aree libere a:

Vigili del Fuoco

Carabinieri Forestale

Protezione Civile Napoli;

- all'osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/'81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Napoli;

la trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito del Comune di Napoli;

la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- alla Regione Campania Settore prevenzione – Assistenza Sanitaria;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro;
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC;

la trasmissione della stessa al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e per le decisioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Firmata digitalmente da
Il Sindaco
Luigi de Magistris

Firmata digitalmente da
Dirigente Protezione Civile
Dott. Ciro Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo 82/2005.